

CITTÀ DI MORBEGNO

(Provincia di Sondrio)

N° 56 di Rep.

**SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI – OPERE
STRUTTURALI – STRALCIO 1 – (CUP H55E25000140001) - CIG
BC1E45326E Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU –
Fondi PNRR – M4 C1 I.3.3**

L’anno duemila ventisei, il giorno 06 (sei) del mese di Agosto tra:

1) Alessandra Baraiolo nata a Morbegno il 08/01/1990 Responsabile dell’Area Amministrativa, ex art.107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n°267/2000, che dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in nome e nell’interesse del Comune di Morbegno – C.F.e Partiva I.V.A. 00098990146; d’ora in poi semplicemente “Comune”;

2) BRUNO ZUGNONI, nato a Morbegno (So) il 26/04/1961, residente Cosio Valtellino (SO), in via Don Guanella 29, in qualità di Legale rappresentante dell’impresa EDILIZIA ZUGNONI S.R.L. con sede a Cosio Valtellino (SO), in via Don Guanella 29, C.F./P.I. 00472090141, d’ora in poi semplicemente “Affidatario”;

viene sottoscritta la presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

PREMESSO che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29.05.2026 è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI – OPERE STRUTTURALI – STRALCIO 1 Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi PNRR – M4 C1 I.3.3” redatto dall’Ing. Patrizio Bongiolatti di Berbenno (SO), datato Aprile 2026, dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 125.000,00 per lavori, mentre € 75.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

Trattasi di contratto per il quale non è necessaria l’acquisizione della comunicazione antimafia in quanto di importo non superiore ad €. 150.000,00, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014;

Con determinazione n. N. 538 del 27/06/2026 il suddetto lavoro è stato affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

Quanto sopra premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

La precedente narrativa è dichiarata far parte integrante del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il Comune di Morbegno, come sopra rappresentato, affida a EDILIZIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede a con sede a Cosio Valtellino (SO) in persona del suo Legale rappresentante, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento

dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DAMIANI DI VIA PRATI GRASSI – OPERE STRUTTURALI – STRALCIO 1”. Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi PNRR – M4 C1 I.3.3.

L’Affidatario si obbliga a svolgere i lavori affidati nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei tempi previsti nella documentazione di gara e nella presente scrittura privata. Gli elaborati citati costituiscono parte integrante del presente contratto seppure ad esso non materialmente allegati.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Morbegno all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro € 137.369,65 (euro centotrentasettemilatrecentosessantanove/65), costi della manodopera, oneri della sicurezza ed Iva nella misura di legge compresi.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse saranno disciplinate in conformità a quanto previsto dall’art. 120 del D. D.Lgs. 36/2023, come previsto nei documenti di gara.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di Morbegno alla sede legale dell’Appaltatore” sita in Cosio Valtellino (SO) via Don Guanella N. 39.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Morbegno e saranno effettuati in conformità a quanto indicato nell'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.

Trova applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022, n. 4, previa richiesta espressa dell'appaltatore.

La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Art. 4 – REVISIONE PREZZI

Si applicano l'art. 60, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni e l'All. II.2-bis, in materia di revisione prezzi, come previsto nei documenti di gara.

Art. 5 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto all'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto. L'eventuale erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 6 – TERMINE ESECUZIONE LAVORI

L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, ad ultimare i lavori entro giorni 90 (novanta/00) giorni naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore è consapevole che per ogni giorno di ritardo o di assenza ingiustificata dal cantiere, che non sia stata preventivamente concordata con la direzione lavori, è fissata, una penale pari al 1.0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale. In caso ultimazione dei lavori in anticipo rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicato un premio giornaliero di 0,5 per mille (diconsi zero,5 ogni mille) dell'importo netto contrattuale. L'Appaltatore dichiara, inoltre di aver preso visione, previo approfondito esame tecnico - economico di tutti i documenti progettuali e di non aver riscontrato motivazioni per l'ineseguibilità dei lavori/servizi, né motivazioni per l'apposizione di riserve derivanti dalla documentazione progettuale. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 7 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Le parti danno atto che, in assolvimento all'obbligo posto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, è stato depositato piano operativo di sicurezza redatto in conformità a quanto disposto

dall'allegato XV del già richiamato D.Lgs 81/2008; piano operativo di sicurezza, che, ancorché non allegato, concorre a formare parte integrante del presente atto, in quanto espressamente richiamato.

Art. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi e qualora ne ricorrano le condizioni, il RUP individuato nella figura del geom. Damiano Sansi si riserva la facoltà di attivare l'istituto dell'accordo bonario di cui all' art. 210 al fine di definire l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dall'Appaltatore.

Qualora non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giudiziale, per risolvere controversie relativi a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e tutela dell'interesse pubblico, potrà essere conclusa una transazione ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2026¹

Come previsto nella documentazione di gara è escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del d.Lgs. n. 36/2023. Per la definizione delle controversie le parti, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, individuano come competente il Foro di Sondrio.

¹ La transazione ha natura residuale; può essere attivata solo se si tratta di diritti soggettivi e non di interessi legittimi; la proposta può essere formulata dal soggetto aggiudicatario o dal Responsabile di Servizio, sentito il RUP.

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 10009110002848 in data 29/06/2026 rilasciata da BENE Assicurazioni spa di MILAN , Agenzia 100091 – CANTU', per un importo pari ad € 6.244,08. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore si obbliga a reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose che abbiano a verificarsi a dipendenti e a materiali di sua proprietà o che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori/servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso gli uffici comunali la polizza assicurativa numero **10009190000677** rilasciata in data 30/06/2026, da **BENE Assicurazioni SPA di Milano**, per la somma assicurata pari ad € 624.881,50, così distinta:

- a. per le opere oggetto del contratto: € 124.881,50;
- b. per le opere preesistenti: € 300.000,00;
- c. per demolizioni e sgomberi: € 200.000,00;

comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi

(R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari ad € 500.000,00

Detta polizza ha validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il Comune di norma, non provvede al pagamento diretto di eventuali subappaltatori e titolari di sub-contratto, se non nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile in solido con il subappaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o titolari di sub contratto per eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto o di sub contratto.

Art. 14 - OBBLIGO DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Nell'esecuzione dei lavori/servizi che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti anche se non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile in solido dell'osservanza di tutte le norme avanti citate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Art. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha reso un'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.

Nel rispetto di quanto indicato nella lettera di invito/documenti di gara l'Appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità

o svantaggiate, qualora debba assumere personale per l'esecuzione del presente contratto. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'All. II.3 si applica una penale per l'inadempimento pari all'uno per mille dell'ammontare del contratto, oltre al divieto per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - VERIFICHE E RISOLUZIONE

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

comunicare nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si dà altresì atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i titoli di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010, il CIG (Codice identificativo di gara) e, ove obbligatorio, il CUP (Codice unico di progetto).

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L.

136/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art.3 della L. n. 136/2010. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a fornire al Comune le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori o dei subcontraenti dal conto dedicato, riportanti il Cig e il Cup relativi all'appalto, al fine di rispettare l'obbligo posto in capo al Comune di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto anche per i subappalti².

Pertanto, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi di cui al presente contratto e il Comune si riserva di verificare in ogni momento tale adempimento. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Sondrio.

ART. 17 – OSSERVANZA CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni recate dal codice integrativo di comportamento approvato dal Comune e ad inserire tale obbligo anche nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti.

Art. 18- ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 e a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede municipale in via S. Pietro, 22 a

² Precisato da ANAC con nota dello scorso 22 luglio.

Morbegno³.

Art. 19 – IMPOSTA DI BOLLO

Si dichiara che l'Appaltatore ha assolto agli oneri relativi all'imposto di bollo del presente contratto.

Art. 20 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

ART. 21 - PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Per Il COMUNE DI MORBEGNO: (Ing. Alessandra Baraiolo) – firmato digitalmente

³ Riporto l'art. 2 del D.M. 145/2000:

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Per L'IMPRESA IL RAPPRESENTANTE LEGALE (sig. Bruno Zugnoni) –
firmato digitalmente